



COMUNE DI TURATE

PROVINCIA DI COMO

Via V. Emanuele 2, CAP 22078

DELIBERAZIONE C. C. N°11 DEL 14/07/2020

codice ente 10684

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020 E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO IMU.**

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	Presente	Assente
1	OLEARI ALBERTO	SI	
2	CLERICI ROBERTA GIOVANNA	SI	
3	GUZZETTI LORIS	SI	
4	TENCONI MARCO	SI	
5	PERRUCCHETTI ANGELA GIUSEPPINA	SI	
6	RIMOLDI LUIGI	SI	
7	FRIGERIO IVANA AGNESE	SI	
8	BANFI CRISTIANO		SI
9	BORRONI MARIA GIOVANNA		SI
10	MASON PAOLO	SI	
11	CARNELLI GIANCARLO MAURO	SI	
12	MARIGA BARBARA	SI	
13	IULA IVAN		SI

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa IL VICE SEGRETARIO BIZZARRI DOTT. ERCOLE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020 E APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

VERBALE DI SEDUTA RECANTE RELAZIONI E INTERVENTI DEI CONSIGLIERI:

Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale la rappresentazione informatico-digitale della registrazione e/o videoregistrazione sonora costituisce il verbale della seduta consiliare.

Il verbale della seduta, che rappresenta l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale, come costituito nella forma informatico-digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio comunale.

Ai fini ricognitivi di legge i files recanti il verbale sonoro di seduta sono trasmessi a tutti i consiglieri via pec e, per le sole, finalità di trasparenza, sono messi a disposizione dei cittadini in apposita sezione del sito comunale.

Relazione sull'argomento l'Assessore al Bilancio Dott. Tenconi Marco il quale illustra tecnicamente la fattispecie.

Interviene poi il **Consigliere di minoranza Carnelli Giancarlo** il quale chiede spiegazioni in merito;

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato;

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio Dott. Tenconi Marco e gli interventi che ne sono seguiti da parte delle minoranze;

Premesso che:

-l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 12/03/2019 sono state approvate le seguenti **aliquote IMU:**

-Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
-Aliquota per i fabbricati dati in comodato d'uso	6,7 per mille
-Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D Locati o posseduti in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati	8,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato (comune 1,30 per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D NON Locati o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing)	7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato, comune (zero)
-Aliquota per tutti gli altri fabbricati soggetti ad Imu, aree edificabili e terreni agricoli	8,0 per mille
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.03 del 12/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:	
-Aliquota per abitazione principale esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare detrazione 20,00 euro	2,1 per mille
-Aliquota per comodati uso gratuito	2,1 per mille
-Aliquota per unità abitative locate	2,1 per mille
-Aliquota per unità abitative a disposizione	2,1 per mille
-Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille
-Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D locati o posseduti in locazione finanziaria ma non direttamente utilizzati	1,7 per mille
-Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D non locati o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati(leasing)	3,0 per mille
-Aliquota per le aree edificabili	2,1 per mille

-Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

1 per mille

-Terreni agricoli

esenti

▣

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione

di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.530.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 409.831,86

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote (che derivano dalla somma delle aliquote imu e tasi anno 2019 e tenuto conto della normativa vigente):

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1per mille;**

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,10 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,10 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari **all'8,00 per mille**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari **al 10,10 per mille**.
- 8) Comodato d'uso gratuito aliquota pari al 8,80 per mille**

Visto anche il regolamento che disciplina la Nuova Imu;

Tenuto conto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in Commissione Consiliare bilancio/regolamenti in data 30/06/2020 come risulta dal verbale conservato agli atti degli uffici;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Tributi e approvata con delibera di G.C. n.32 del 05/06/2020;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Parere favorevole del Revisore in merito al Regolamento Imu con le indicazioni di apportare alcune rettifiche al regolamento proposto;

Con voto unanime dei 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

-abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **6 per mille**;

-fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' **1 per mille**;

-fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,10 per mille**;

-fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;

-fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,10 per mille**;

-terreni agricoli: aliquota pari **all'8,00 per mille**;

-aree fabbricabili: aliquota pari al **10,10 per mille**.

-comodato d'uso gratuito aliquota pari al **8,80 per mille**

B) Di approvare il regolamento che disciplina la Nuova Imu allegato alla presente sottoposto, dopo la discussione in commissione nella seduta del 30/06/2020, e modificato come indicato dal Revisore dei conti per rilascio del dovuto parere;

C) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime dei 10 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, di cui al T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ALBERTO OLEARI

IL VICE SEGRETARIO
BIZZARRI DOTT. ERCOLE

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE CON STRUMENTAZIONE CERTIFICATA